



COMUNE DI AGLIANA

Piazza della Resistenza, 1
51031 Agliana (PT)

www.comune.agliana.pt.it

REGOLAMENTO SPETTACOLO VIAGGIANTE

APPROVATO CON DCC 18 DEL 19/04/2023

DATA STAMPA 19 APRILE 2023
FILE REG_CRC_240223.odt

Sindaco
Luca Benesperi

Assessore
Giulia Fondi

Segretario Comunale
Paola Aveta

Procedimento
Andrea Di Filippo

Redazione
UOC 5/SUEAP
con la collaborazione di
UOC 3/PM
UOC 6/LP

INDICE

TITOLO PRIMO - DISPOSIZIONI GENERALI

- ARTICOLO 1 - DISPOSIZIONI GENERALI E DEFINIZIONI
- ARTICOLO 2 - INDIVIDUAZIONE DELL'AREA
- ARTICOLO 3 - AUTORIZZAZIONE

TITOLO SECONDO - LUNA PARK

- ARTICOLO 4 - LUNA PARK TRADIZIONALE
- ARTICOLO 5 - COMMISSIONE
- ARTICOLO 6 - COMPOSIZIONE DEL LUNA PARK
- ARTICOLO 7 - DOMANDA
- ARTICOLO 8 - VALUTAZIONE
- ARTICOLO 9 - AUTORIZZAZIONE
- ARTICOLO 10 - ORGANICO
- ARTICOLO 11 - RINUNCIA E MANCATA PARTECIPAZIONE
- ARTICOLO 12 - SOSTITUZIONE E CAMBIO DELL'ATTRAZIONE
- ARTICOLO 13 - GESTIONE DELL'ATTRAZIONE
- ARTICOLO 14 - ALLESTIMENTO E GESTIONE DEL LUNA PARK
- ARTICOLO 15 - ACCESSO E PRESENZA DEI CARAVAN
- ARTICOLO 16 - ACCESSO, MONTAGGIO E SMONTAGGIO DELLE ATTRAZIONI

TITOLO TERZO - CIRCO E SIMILI ATTIVITÀ DI SPETTACOLO VIAGGIANTE

- ARTICOLO 17 - DEFINIZIONE
- ARTICOLO 18 - DOMANDA
- ARTICOLO 19 - AUTORIZZAZIONE
- ARTICOLO 20 - RINUNCIA
- ARTICOLO 21 - OBBLIGHI
- ARTICOLO 22 - SOSPENSIONE E REVOCA

TITOLO QUARTO - ALTRE FORME DI ATTIVITÀ DI SPETTACOLO VIAGGIANTE

- ARTICOLO 23 - ATTRAZIONI SENZA ATTREZZATURA
- ARTICOLO 24 - ATTRAZIONI SINGOLE

TITOLO QUINTO - VIGILANZA, SANZIONI E NORME TRANSITORIE

- ARTICOLO 25 - VIGILANZA
- ARTICOLO 26 - SANZIONI
- ARTICOLO 27 - NORME TRANSITORIE

ALLEGATO A - INDIVIDUAZIONE DELL'AREA

TITOLO PRIMO DISPOSIZIONI GENERALI

ARTICOLO 1 DISPOSIZIONI GENERALI E DEFINIZIONI

1. Il presente Regolamento disciplina la concessione di aree comunali per l'installazione e l'esercizio di attività dello spettacolo viaggiante, comprese le manifestazioni circensi, ai sensi della L. 337/1968 e relative norme di attuazione.
2. Sono **SPETTACOLI VIAGGIANTI** le attività spettacolari, i trattenimenti e le attrazioni allestiti mediante attrezzature mobili o installate stabilmente, all'aperto o al chiuso, ovvero i parchi di divertimento. Tali attività sono quelle elencate nel Decreto Interministeriale 23/4/1969 e regolamentate nel DM 18/05/2007.
3. Per **ATTRAZIONE** deve intendersi una singola attività dello spettacolo viaggiante compresa nella Sezione I del citato elenco ministeriale.
4. Sono **GIOCHI** o **ACCESSORI** gli apparecchi automatici e semiautomatici da trattenimento con unica gettoniera per la gestione dei quali non è richiesta la presenza continua di una persona, né per la distribuzione dei gettoni né per l'assegnazione di eventuali premi e che consentono di giocare ad una sola persona per volta. Su tali apparecchi deve essere indicato, in modo ben visibile, il nominativo del titolare ed il suo recapito telefonico.
5. Per **CIRCO** si intende un complesso di attrezzature mobili costituite principalmente da un tendone di misure diverse, sostenuto da pali centrali, sotto il quale è collocata una pista su cui si esibiscono artisti, clown, ginnasti, acrobati ed il pubblico che assiste in genere collocato intorno alla pista.
6. Per **GESTORE** si intende il soggetto che ha il controllo dell'attività di spettacolo viaggiante e a cui fa capo la titolarità della licenza di cui all'art. 69 del Testo Unico Leggi di Pubblica Sicurezza (di seguito TULPS).
7. Per **CONDUTTORE** si intende la persona delegata dal gestore come responsabile del funzionamento dell'attività, quando questa è posta a disposizione del pubblico.

ARTICOLO 2 INDIVIDUAZIONE DELL'AREA

1. Le attività di spettacolo viaggiante, comprese le manifestazioni circensi, devono avere luogo sull'area comunale destinata a tale scopo, ai sensi della L. 337/68 e relative norme di attuazione, eccezion fatta per le altre attività di cui al Titolo Quarto del presente Regolamento.
2. L'area comunale, di cui al comma 1, è individuata nell'Allegato A, che costituisce parte integrante del presente Regolamento e specifica anche l'area del "Luna Park Tradizionale", di cui all'art. 4.
3. L'area indicata nell'allegato A, può essere concessa per scopi diversi da quelli disciplinati dal presente Regolamento, qualora se ne ravvisi la necessità ed ad insindacabile giudizio dell'Amministrazione, escluso il periodo del "Giugno Aglianese" in concomitanza del Luna Park tradizionale.
4. L'area, di cui all'allegato A, seppur concessa in utilizzo, deve essere sgombrata immediatamente su Ordine del Sindaco in caso si renda necessario un suo utilizzo in situazioni di stato di emergenza ai fini di operazioni di Protezione Civile.

ARTICOLO 3 AUTORIZZAZIONE

1. L'autorizzazione all'esercizio di spettacolo viaggiante e la concessione di uso pubblico temporaneo dell'area per l'installazione di attrazioni è rilasciata dal Responsabile del SUEAP ai sensi degli artt. 68, 69 e 80 TULPS.
2. La sola concessione dell'area non costituisce autorizzazione all'esercizio dell'attività di spettacolo viaggiante, che rimane disciplinata dagli artt. 68 e 69 del RD 773/31 (TULPS).

TITOLO SECONDO LUNA PARK

ARTICOLO 4 LUNA PARK TRADIZIONALE

1. Il Luna Park, che si tiene nella seconda metà del mese di Giugno, è quello considerato tradizionale.
2. Non possono essere concesse autorizzazioni allo svolgimento di altre manifestazioni del tipo Luna Park nei 90 giorni precedenti l'evento Luna Park tradizionale nello stesso luogo, dove si svolge la predetta manifestazione ed in tutto il territorio comunale durante il periodo di suo svolgimento.
3. Non possono essere concesse autorizzazioni all'installazione di "attrazioni" e "giochi o accessori" durante il periodo di svolgimento del Luna park tradizionale nei luoghi compresi entro un raggio di un (1) km all'area di suo svolgimento.
4. L'inizio dell'attività del Luna Park avviene solo successivamente al sopralluogo ed al parere favorevole allo svolgimento della manifestazione da parte del competente organo di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo, che viene espresso sulla documentazione precedentemente presentata dal tecnico, scelto dagli operatori, il quale certifica ed assevera la rispondenza normativa delle attività svolte ai fini della messa in sicurezza del Luna Park.
5. Le singole attrazioni di spettacolo viaggiante possono iniziare la loro attività solo qualora abbiano adempiuto a quanto previsto dalle norme e le disposizioni contenute nel presente Regolamento.

ARTICOLO 5 COMMISSIONE

1. La formazione di una Commissione, composta da non più di cinque (5) membri, individuati fra i rappresentanti delle sigle sindacali del settore che individuano un Referente fra i Concessionari, è propedeutica all'avvio dell'attività del Luna Park.
2. La Commissione ha natura consultiva e di coordinamento del Luna Park.
3. I nominativi dei partecipanti ed i relativi recapiti devono essere comunicati al SUEAP, prima della scadenza del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al Luna Park.
4. La Commissione si riunisce prima dell'inizio della manifestazione alla presenza del Responsabile del SUEAP e dei responsabili dei servizi interessati, in particolare il Responsabile del Servizio Lavori Pubblici ed il Comandante della Polizia Municipale, oltre l'Assessore nella materia o loro delegati.
5. I compiti della Commissione sono:
 - a) rappresentare i gestori ed i conduttori ammessi al Luna Park e farsi portavoce di eventuali istanze;
 - b) mantenere i rapporti con l'Amministrazione Comunale;
 - c) garantire il buon funzionamento del Luna Park e dirimere eventuali controversie tra i conduttori delle attrazioni;
 - d) segnalare tempestivamente all'Amministrazione Comunale l'inosservanza delle norme del presente Regolamento e di altre normative specifiche da parte dei conduttori delle attrazioni;
 - e) verificare, insieme al personale incaricato dall'Amministrazione Comunale e prima dell'inizio del periodo di permanenza, che l'area concessa risulti nelle condizioni, in cui è possibile svolgere la manifestazione;
 - e) verificare, insieme al personale incaricato dall'Amministrazione Comunale ed alla fine del periodo di permanenza, che l'area concessa risulti nelle stesse condizioni in cui è stata consegnata;
 - f) verificare, al termine del periodo di permanenza del Luna Park, l'avvenuta pulizia finale delle aree occupate e la rimozione sia delle attrazioni che delle abitazioni mobili.
6. Nel caso in cui la Commissione non sia in grado di funzionare, il referente provvederà senza ritardo a nominare altri membri in sostituzione dei precedenti, dandone preventiva comunicazione al SUEAP.
7. Delle riunioni della Commissione è redatto verbale.

ARTICOLO 6 COMPOSIZIONE DEL LUNA PARK

1. Al fine di garantire una presenza equilibrata all'interno del Luna Park, possono essere contemporaneamente presenti attrazioni grandi, medie e piccole.
2. Non possono essere aumentate le dimensioni delle attrazioni rispetto a quelle autorizzate.
3. Le dimensioni devono essere quelle relative al cerchio, al quadrato o al rettangolo tracciabile intorno all'attrazione in modo da contenerla completamente, compreso i suoi organi in volo e se la cassa è esterna a questo cerchio, quadrato o rettangolo, deve essere specificato.
4. Ogni concessionario, anche se titolare di più attrazioni, può installare fino a due GIOCHI O ACCESSORI, quali piccole attrazioni a funzionamento semplice, il cui ingombro complessivo sul plateatico non può essere superiore a mq. 4,00.
5. Il valore della superficie delle figure, di cui ai commi precedenti, concorre alla determinazione del valore del Canone Unico Patrimoniale da corrispondere all'Amministrazione per il rilascio della concessione temporanea del suolo pubblico.

ARTICOLO 7 DOMANDA

1. Coloro i quali intendono ottenere l'autorizzazione ad installare attrazioni di spettacolo viaggiante nell'area del Luna Park devono presentare istanza in bollo mediante la procedura on-line del Sistema Telematico Regionale ([STAR](#)), almeno sessanta (60) giorni prima della data fissata dall'Amministrazione per l'evento o comunque concordata nella Commissione consultiva.
2. L'istanza deve essere corredata dai seguenti documenti:
 - a) autorizzazione di spettacolo viaggiante con l'indicazione dei codici identificativi delle attrazioni, aggiornata al momento della presentazione della domanda;
 - b) collaudo delle attrazioni;
 - c) documentazione tecnica e amministrativa in funzione della tipologia di attrazione che si intende installare (progetto complessivo, piano di sicurezza, documentazione su impatto acustico, ...);
 - d) assicurazione delle attrazioni di spettacolo viaggiante;

- e) documento di identità del richiedente e/o dei delegati;
 - f) **richiesta** di autorizzazione per occupazione temporanea suolo pubblico.
3. Qualora il collaudo venga a scadere fra la presentazione della istanza e l'inizio della manifestazione, esso dovrà essere prodotto nuovamente prima del rilascio dell'Autorizzazione.
4. Qualora l'assicurazione venga a scadere fra la presentazione della istanza e l'inizio della manifestazione, essa dovrà essere resa valida prima del rilascio dell'Autorizzazione.
5. L'incompletezza e/o l'accertata non veridicità delle indicazioni e dichiarazioni contenute nell'istanza, comporterà, oltre alle altre sanzioni di Legge, l'inammissibilità della medesima.
6. Le dichiarazioni ed i dati riportati nell'istanza risultano avere il carattere d'autocertificazione, rimanendo impregiudicata la facoltà del Comune di operare verifiche e controlli, anche nel corso della manifestazione, con tutti i mezzi consentiti dalla Legge.

ARTICOLO 8 **VALUTAZIONE**

1. Il rilascio dell'Autorizzazione è effettuata in base ad apposita graduatoria degli aventi titolo, che hanno prodotto istanza, redatta sulla base dei seguenti criteri di priorità:
- a) anzianità di presenza maturata per ogni singola attrazione;
 - b) maggior anzianità di iscrizione al Registro imprese per l'esercizio dell'attività di spettacolo viaggiante.
2. Per ogni anno di partecipazione al Luna Park è attribuito punti uno (1), fino ad un massimo di punti venti (20).
3. Agli effetti della graduatoria degli aventi titolo, in caso di parità di punteggio, verrà data priorità al requisito dell'anzianità di iscrizione al registro delle imprese nella sezione piccoli imprenditori per attività dello spettacolo viaggiante.

ARTICOLO 9 **AUTORIZZAZIONE**

1. L'Autorizzazione all'esercizio di spettacolo viaggiante sull'area di proprietà comunale è rilasciata dall'Amministrazione ai singoli gestori, in base alla valutazione, di cui all'articolo precedente.
2. L'Autorizzazione è strettamente personale e vale esclusivamente per l'attrazione e la superficie indicata.
3. L'Autorizzazione ricomprende la concessione per l'occupazione temporanea suolo pubblico, al cui pagamento i gestori sono soggetti in solido, attraverso un'azione di coordinamento, posta in atto dal Referente della Commissione.

ARTICOLO 10 **ORGANICO**

1. L'organico delle attrazioni individuate può essere revisionato in ogni tempo ed ad insindacabile giudizio dell'Amministrazione Comunale, qualora ne ravveda la necessità, *sentite le Organizzazioni Sindacali di Categoria*.
2. Qualora, a causa di rinunce o esclusioni per una delle cause previste dal presente Regolamento, ci siano posti vuoti, è possibile ammettere la partecipazione di altre attrazioni.
3. L'ammissione delle suddette attrazioni avverrà a discrezione dell'Amministrazione, tenendo conto della necessità di mantenere l'interesse del pubblico alla manifestazione e sarà criterio preferenziale per la sua ammissione il fatto che alla stessa sia attribuibile la qualifica di "attrazione novità".
4. La qualifica di "attrazione novità" è attribuibile a quelle tipologie di attrazioni diverse da altre presenti nel Luna Park nell'anno precedente e per la loro ammissione avrà criterio di priorità l'ordine di protocollo generale di presentazione, fra quelle recanti la suddetta qualifica.

ARTICOLO 11 **RINUNCIA E MANCATA PARTECIPAZIONE**

1. Il gestore che, pur se inserito, intende rinunciare alla partecipazione al Luna Park tradizionale per l'anno di riferimento è tenuto a comunicarlo entro il 1 giugno dell'anno della manifestazione.
2. La rinuncia dopo il 1 giugno è ammessa solo nei seguenti casi:
- a) gravi malattie certificate del titolare, coniuge o figli;
 - b) situazioni impreviste e imprevedibili non addebitabili a colpa o dolo del gestore ed idoneamente documentate;
 - c) guasti o gravi danni subiti dall'attrazione, certificati da tecnico abilitato.
3. Se la rinuncia avviene in assenza dei requisiti di cui ai commi 1 e 2, è inibita la partecipazione al Luna Park per l'anno successivo.

ARTICOLO 12 **SOSTITUZIONE E CAMBIO DELL'ATTRAZIONE**

1. La richiesta di **SOSTITUZIONE** dell'attrazione deve essere inoltrata all'atto della presentazione della domanda, comunque entro e non oltre il 1 giugno e deve riguardare attrazioni presenti nella licenza di esercizio del gestore e nella sua piena disponibilità, purché non crei diretta concorrenza, ma che sia completamente diversa per denominazione e caratteristiche da quelle presenti in organico del Luna Park.
2. Si intende **CAMBIO** dell'attrazione, la sostituzione di un'attrazione con altra di uguale categoria, tipologia ed ingombro di proprietà di terzi; il cambio è consentito solo nel caso in cui il gestore si trovi nell'impossibilità di disporre della propria a causa di un sinistro accertato e debitamente documentato e non sia possibile un suo ripristino entro la data di inizio del Luna Park, sempre che l'attrazione di terzi sia gestita direttamente dal richiedente e non crei diretta concorrenza, ma che sia completamente diversa per denominazione e caratteristiche da quelle presenti in organico del Luna Park.

ARTICOLO 13
GESTIONE DELL'ATTRAZIONE

1. Il gestore dell'attrazione di spettacolo viaggiante per la quale è stata rilasciata l'Autorizzazione può gestirla direttamente o a mezzo di rappresentante espressamente nominato in forma scritta, che con la stessa forma accetta la qualifica di conduttore.
2. E' tassativamente vietata ogni forma di cessione della titolarità dell'Autorizzazione.
3. La variazione dei rappresentanti deve essere comunicata al SUEAP almeno 10 giorni prima dell'inizio della manifestazione.

ARTICOLO 14
ALLESTIMENTO E GESTIONE DEL LUNA PARK

1. La messa in sicurezza del Luna Park e l'allestimento sono a cura e spese dei gestori.
2. Rimangono a carico dell'Amministrazione Comunale le opere strettamente legate alla manutenzione dell'area delle attrazioni e delle carovane, quali la pulizia iniziale e la derattizzazione.
3. Risultano a carico dei gestori:
 - a) l'allaccio e la fornitura delle utenze elettrica e idrica, necessarie allo svolgimento dell'iniziativa;
 - b) la pulizia degli spazi e lo smaltimento dei rifiuti ordinario e straordinario, necessario a seguito della manifestazione.
4. I gestori sono tenuti a corrispondere le somme relative a consumi eventualmente anticipati dalla Amministrazione Comunale.
5. I gestori sono altresì obbligati ad osservare tutte quelle norme e disposizioni che l'Amministrazione Comunale impartisce mediante Ordinanza in occasione della manifestazione, in particolare quelle riguardanti gli orari d'esercizio delle attrazioni, l'uso e le limitazioni d'uso degli impianti sonori e tutto quanto concerne il decoro e la sicurezza dell'impianto.

ARTICOLO 15
ACCESSO E PRESENZA DEI CARAVAN

1. All'atto della domanda di partecipazione, deve essere dichiarato il numero dei caravan o case mobili con le relative misure.
2. Non sono ammessi più di due caravan o case mobili per ogni attrazione o gruppo di attrazioni, nel caso in cui lo stesso gestore possieda più di un'attrazione.
3. I caravan devono accedere e parcheggiare soltanto nell'apposita area destinata a tale scopo e devono posizionarsi nelle piazzole loro assegnate.
4. Non è ammessa la presenza all'interno del Luna Park di caravan, case mobili od altro tipo di ricovero abitativo.

ARTICOLO 16
ACCESSO, MONTAGGIO E SMONTAGGIO DELLE ATTRAZIONI

1. L'accesso ed il montaggio delle attrazioni è ammesso dal decimo giorno antecedente l'apertura fino alle ore 10.00 del giorno precedente all'apertura.
2. La rimozione dei mezzi di servizio non autorizzati deve avvenire improrogabilmente entro le ore 15.00 del giorno di apertura.
3. Lo smontaggio e la rimozione delle attrazioni può iniziare soltanto il giorno successivo alla chiusura del Luna Park e deve essere completato entro e non oltre tre giorni da detta data.
4. I camion ed i carriaggi a servizio delle attrazioni sono ammessi nel Luna Park solo per il tempo necessario al montaggio e a seguito di questo dovranno essere parcheggiati esternamente in apposite aree, indicate dal Comune.
5. Fanno eccezione i camion dotati di gruppo elettrogeno od altri impianti, indispensabili per il corretto funzionamento dell'attrazione, la cui presenza nel Luna Park può essere ammessa.
6. I camion con gruppo elettrogeno od altri impianti, indispensabili per il corretto funzionamento dell'attrazione, dovranno essere posizionati in prossimità della stessa ed il loro ingombro sarà considerato sua parte integrante, ma ne dovrà essere interdetto l'accesso al pubblico.

TITOLO TERZO CIRCO E SIMILI ATTIVITÀ DI SPETTACOLO VIAGGIANTE

ARTICOLO 17 DEFINIZIONE

1. Si definiscono attività circensi e simili attività di spettacolo viaggiante quelle disciplinate dalla L. 337/68 e pertinenti disposizioni attuative.
2. Le attività di cui al comma 1 sono disciplinate dal presente Titolo, ad esclusione di quelle disciplinate dal Titolo Secondo e Quarto del presente Regolamento.

ARTICOLO 18 DOMANDA

1. Per richiedere la disponibilità del Plateatico il titolare dell'attività deve presentare, mediante procedura on-line del Sistema Telematico Regionale ([STAR](#)), domanda in bollo, corredata della licenza per l'esercizio di spettacolo viaggiante con l'indicazione del relativo codice identificativo e l'indicazione di un intervallo temporale, entro il quale si intende svolgere la manifestazione.
2. Lo Sportello, sentiti gli uffici competenti, entro trenta (30) giorni dal ricevimento dell'istanza di cui al comma precedente, comunicherà il diniego o l'accoglimento dell'istanza, nella quale sarà indicato il termine temporale entro il quale la manifestazione potrà svolgersi, richiedendo i seguenti documenti, necessari all'istruttoria e che dovranno essere inoltrati, mediante procedura on-line del Sistema Telematico Regionale ([STAR](#)), almeno sessanta (60) giorni prima dell'evento:
 - a) collaudo annuale delle strutture da impiegarsi per l'esercizio di spettacolo viaggiante;
 - b) assicurazione relativa all'esercizio di spettacolo viaggiante;
 - c) documentazione tecnica e amministrativa in funzione della tipologia di spettacolo che si intende svolgere (progetto, piano di sicurezza, documentazione su impatto acustico, ...);
 - d) [richiesta](#) di autorizzazione per occupazione temporanea suolo pubblico.
3. E' istituito un diritto di segreteria da versare al Comune contestualmente al completamento della domanda, di cui al comma 2, tramite apposita Delibera di Giunta.
4. L'ordine di priorità è stabilito in base alla data del protocollo generale.

ARTICOLO 19 AUTORIZZAZIONE

1. L'Autorizzazione all'attività di spettacolo viaggiante per le attività è rilasciata dall'Amministrazione Comunale soltanto nel periodo dal 1 settembre alla fine del mese di aprile dell'anno successivo.
2. L'Autorizzazione, nei sopradetti periodi, potrà avere la durata massima di giorni quindici (15), compreso il montaggio e lo smontaggio e salva ulteriore proroga fino ad un periodo massimo di ulteriori giorni cinque (5), da concedersi a discrezione dell'Amministrazione Comunale.
3. Tra un'Autorizzazione e quella successiva devono trascorrere almeno 30 giorni.
4. L'Autorizzazione ricomprende la concessione per l'occupazione temporanea suolo pubblico.

ARTICOLO 20 RINUNCIA

1. Una volta comunicato l'accoglimento della domanda, la rinuncia al plateatico, inviata mediante Posta Elettronica Certificata (PEC), sarà considerata giustificata solo per:
 - a) gravi malattie certificate del titolare, coniuge o figli;
 - b) situazioni impreviste e imprevedibili non addebitabili a colpa o dolo del titolare e idoneamente documentate;
 - c) guasti o gravi danni subiti agli impianti certificati da tecnico abilitato attraverso perizia giurata.
2. Se la rinuncia avviene in assenza dei requisiti, di cui al comma 1, è inibita la disponibilità del Plateatico per l'anno successivo.

ARTICOLO 21 OBBLIGHI

1. Il richiedente potrà ottenere l'Autorizzazione, previa dimostrazione dell'avvenuto pagamento del Canone Unico Patrimoniale, relativo all'occupazione di suolo pubblico.
2. Nella conduzione dell'attività il gestore può avvalersi della collaborazione di familiari e/o collaboratori, che ne abbiano titolo.
3. Il gestore dovrà esercitare esclusivamente nella località e spazio assegnato, con il divieto di installare in altro spazio anche di natura privata.
4. Lo spazio assegnato non potrà essere sub concesso ad altra persona.
5. Il gestore è tenuto a provvedere quotidianamente alla pulizia dell'area prospiciente le strutture di pertinenza ed alla pulizia, disinfestazione e disinfezione integrale dell'area a fine attività. Deve, inoltre, provvedere allo smaltimento dei rifiuti organici, sia liquidi che solidi o mediante conferimento al Gestore del Servizio competente, che fornirà contenitori appositi o provvedendo personalmente in osservanza delle disposizioni impartite dal Gestore del Servizio stesso; le spese per detto smaltimento sono interamente a carico del gestore.
6. L'area assegnata deve essere ripristinata, con l'eliminazione di eventuali buche.
7. Il gestore dovrà riconsegnare l'area occupata, entro il termine stabilito, pulita e vuota e sarà a suo carico il pagamento della pulizia finale e l'asporto dei rifiuti speciali.
8. Il gestore è tenuto al rispetto dei Regolamenti vigenti in materia di occupazione di suolo pubblico, igiene, inquinamento acustico e smaltimento rifiuti.
9. Il gestore dell'attività dovrà procedere all'allaccio idrico formulando autonomamente una richiesta della fornitura idrica, specifica per il periodo di soggiorno sulla base dell'occupazione suolo pubblico.

10. Il gestore dell'attività dovrà procedere all'allaccio elettrico, formulando autonomamente una richiesta della fornitura, specifica per il periodo di soggiorno sulla base dell'occupazione suolo pubblico.

11. Il gestore dell'attività, con presenza di animali, prima dell'inizio dell'attività, dovrà aver ottenuto il nullaosta igienico-veterinario, rilasciato dal competente Servizio dell'Azienda USL .

ARTICOLO 22

SOSPENSIONE E REVOCA

1. L'Amministrazione Comunale potrà sospendere o revocare per motivi di pubblico interesse l'Autorizzazione in ogni momento, senza che l'interessato possa avanzare pretese di risarcimento o indennizzo a qualsiasi titolo.

2. L'Amministrazione potrà in qualsiasi momento sospendere o revocare l'Autorizzazione per l'inosservanza dei regolamenti comunali e delle disposizioni di Legge.

TITOLO QUARTO
ALTRE FORME DI ATTIVITÀ DI SPETTACOLO VIAGGIANTE

ARTICOLO 23
ATTRAZIONI SENZA ATTREZZATURA

1. Per attrazioni senza attrezzatura si intendono gli spettacoli realizzati da artisti di strada, saltimbanchi, burattinai e simili, in cui sia esclusiva o predominante la prestazione personale degli esecutori.
2. La domanda di Autorizzazione di questi spettacoli deve essere presentata all'Amministrazione Comunale almeno sette (7) giorni prima del primo giorno di svolgimento tramite Posta Elettronica Certificata (PEC) con apposizione di firma digitale (.p7m).
3. Alla domanda di Autorizzazione deve essere allegata una copia:
 - a) dell'Autorizzazione personale, rilasciata ai sensi dell'art. 69 TULPS;
 - b) della polizza assicurativa per la copertura di danni procurati a cose o persone durante lo svolgimento dello spettacolo.
4. Resta salvo il pagamento del Canone Unico Patrimoniale per l'occupazione suolo pubblico temporanea, secondo il vigente Regolamento nella materia.

ARTICOLO 24
ATTRAZIONI SINGOLE

1. Singole attrazioni e/o piccoli complessi di al massimo tre attrazioni possono essere installate all'interno di spazi, sia all'aperto che al chiuso, esclusivamente dove si svolgano manifestazioni, ricomprese nel calendario annuale e organizzate o patrocinate dall'Amministrazione, quali sagre tradizionali, iniziative a carattere politico, benefico o religioso, dietro consenso scritto degli organizzatori.
2. Le installazioni potranno essere effettuate nella superficie occupata dalla manifestazione principale ovvero in aree immediatamente adiacenti e limitarsi al periodo temporale della medesima.
3. In ogni caso le attrazioni dovranno risultare nella planimetria generale della manifestazione che l'organizzatore è tenuto a presentare ai fini della concessione del suolo pubblico dell'area interessata.

TITOLO QUINTO
VIGILANZA, SANZIONI E NORME TRANSITORIE

ARTICOLO 25

VIGILANZA

1. La Polizia Municipale e gli altri organi di Polizia vigilano sul corretto svolgimento delle attività di spettacolo viaggiante, in funzione delle rispettive attribuzioni ed in relazione al rispetto delle norme del presente Regolamento.

ARTICOLO 26

SANZIONI

1. Le violazioni alle disposizioni del presente regolamento ed alle relative Ordinanze adottate dal Sindaco sono individuate, salvo diversa disposizione di Legge, ai sensi dell'articolo 7bis del D.Lgs 267/00.

2. Ferma restando l'applicazione delle sanzioni previste dal TULPS sono sanzionate come violazioni al presente Regolamento le seguenti violazioni, per le quali è ammesso il pagamento in forma ridotta:

- a) rinuncia dopo l'accoglimento della domanda senza giustificati motivi:
 - sanzione pecuniaria da € 100,00 a € 300,00;
 - rigetto dell'istanza presentata per l'anno successivo;
- b) mancato rispetto di tempi di permanenza:
 - sanzione pecuniaria da € 150,00 a € 500,00;
- c) mancato rispetto dei tempi di smontaggio:
 - sanzione pecuniaria da € 150,00 a € 300,00;
- d) per le altre violazioni non sanzionate specificatamente dal presente articolo:
 - sanzione pecuniaria da € 50,00 a € 100,00.

ARTICOLO 27

NORME TRANSITORIE

1. Per quanto non previsto nel presente Regolamento si rinvia alle norme legislative o regolamentari, sovraordinate e vigenti in materia.

2. Dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento è abrogato il Regolamento approvato con DCC n. 96/68.

ALLEGATO A
INDIVIDUAZIONE DELL'AREA



IL PERIMETRO DI COLORE **ARANCIO** INDIVIDUA IL PLATEATICO
L'AREA CON RETINO A RIGHE DI COLORE **VERDE** INDIVIDUA L'AREA DEL LUNA PARK TRADIZIONALE